

Codice di condotta aziendale per i fornitori di Resideo

Resideo ha come priorità l'integrità e la conformità da dimostrare in ogni azione. Come parte di questo impegno, i Fornitori di Resideo sono tenuti a garantire di offrire ai propri dipendenti un ambiente lavorativo sicuro, trattarli con dignità e rispetto, intraprendere processi di produzione sostenibili ed ecocompatibili, nonché rispettare le normative in tutti i Paesi in cui svolgiamo affari. Ai Fornitori è richiesto di promuovere una cultura in cui dipendenti e responsabili possano comunicare apertamente e segnalare preoccupazioni senza il timore di ritorsioni, intimidazioni o vessazioni.

Il Codice di condotta aziendale per i Fornitori di Resideo (il "Codice per i fornitori") definisce l'impegno di Resideo votato a integrità e conformità all'interno della catena di fornitura globale. Tutti i nostri Fornitori sono invitati ad aderire al Codice per i fornitori, nonché a garantire che tali requisiti siano soddisfatti nella rispettiva catena di fornitura. Resideo potrebbe visitare (e/o ricorrere a visite di controllo esterne) le strutture del fornitore, con o senza preavviso, per valutare la conformità al Codice per i fornitori. L'aderenza ai requisiti stabiliti nel Codice per i fornitori sarà tenuta in considerazione nel processo decisionale relativo all'approvvigionamento. Il mancato rispetto del Codice per i fornitori potrebbe avere come conseguenza la risoluzione contrattuale come fornitore di Resideo e possibili azioni legali.

I. Lavoro e diritti dell'uomo

1. Trattamento equo

I Fornitori devono impegnarsi a promuovere un ambiente di lavoro privo di vessazioni e discriminazioni illegittime. Gli esempi di condotta che potrebbero essere considerati come forma di "vessazione" includono, a titolo esemplificativo, minacciare o sottoporre i dipendenti a trattamento duro o disumano, molestie sessuali, abuso sessuale, punizioni corporali, coercizione mentale, coercizione fisica, abuso verbale e limitazioni irragionevoli all'ingresso o all'uscita dalle strutture fornite dalla società.

2. Divieto di lavoro forzato o traffico umano

I Fornitori non devono svolgere attività di traffico di esseri umani o avvalersi di forme di lavoro in schiavitù, forzato, coatto, apprendistato o penitenziario non volontario. Il suddetto divieto include trasportare, ospitare, reclutare, trasferire o ricevere persone per mezzo di minaccia, forza, coercizione, sequestro, frode o pagamento a soggetti che hanno il controllo di altri soggetti per finalità di sfruttamento.

Come parte del nostro impegno votato a proibire il traffico di esseri umani i Fornitori non possono intraprendere le seguenti condotte:

1. distruzione, occultamento o confisca di documenti di identità o immigrazione;

2. avvalersi di tattiche di reclutamento fraudolente o
3. addebitare ai dipendenti irragionevoli tariffe di reclutamento o fornire condizioni abitative inadeguate in base a standard, normative e direttive locali.

3. Divieto di lavoro minorile

Il lavoro minorile è severamente proibito. I Fornitori non devono assumere minori. L'età minima per l'assunzione o il lavoro deve corrispondere a 16 anni, età minima per l'assunzione nel dato Paese o età per il completamento dell'istruzione obbligatoria nel Paese in questione. Si applica la condizione in cui l'età è maggiore. Il Codice per i fornitori non vieta la partecipazione a programmi legittimi di apprendistato sul luogo di lavoro.

4. Retribuzioni e vantaggi

I Fornitori sono tenuti a retribuire tutti i dipendenti ad almeno la tariffa minima richiesta da normative e regolamenti vigenti, nonché a fornire tutti i vantaggi legalmente obbligatori. Oltre a ciò, i dipendenti devono ricevere una retribuzione per le ore di straordinario alla tariffa richiesta da normative e regolamenti vigenti.

5. Conformità dei subappaltatori

I Fornitori acconsentono che eventuali dipendenti forniti dai subappaltatori affinché lavorino presso le strutture del fornitore siano trattati in modo coerente ai principi stabiliti nel presente Codice per i fornitori.

II. Salute e sicurezza

I Fornitori sono tenuti a conformarsi a ogni normativa e regolamento in materia di salute, sicurezza e ambiente. I programmi dei Fornitori relativi a salute e sicurezza devono trattare le seguenti questioni:

1. Sicurezza sul lavoro

I Fornitori sono tenuti a impegnarsi nei riguardi di sicurezza e salute dei propri dipendenti, nonché a garantire che la necessaria formazione del personale sia stata completata prima di iniziare eventuali attività lavorative. I Fornitori devono disporre o aderire a un programma in forma scritta su salute e sicurezza. I Fornitori sono responsabili di trattare e controllare l'esposizione dei dipendenti a potenziali rischi per la sicurezza, in conformità a tutti gli standard e/o i regolamenti vigenti, nonché mediante il ricorso a strumenti idonei, *ad es.*, progettazione, controlli tecnici e amministrativi, manutenzione preventiva, formazione, procedure di lavoro e dispositivi di protezione individuale adeguati.

2. Preparazione alle emergenze

I Fornitori sono tenuti a disporre di piani e procedure di risposta alle emergenze che attuino ogni normativa e regolamento in materia: emergenza, preparazione, segnalazione e notifica;

procedure di evacuazione, addestramento ed esercitazioni; apparecchiature di rilevamento e soppressione dei rischi appropriate e strutture di uscita adeguate dai siti del fornitore.

3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali

I Fornitori devono disporre di procedure e sistemi per gestione, monitoraggio e segnalazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, esposizione dei dipendenti ad agenti chimici, biologici e fisici. Tali procedure e sistemi devono attuare ogni normativa e regolamento vigente, incluse, ove del caso, disposizioni atte a (i) spronare i dipendenti alla segnalazione; (ii) classificare e registrare i casi di infortuni o malattia; (iii) indagare i casi e (iv) adottare azioni correttive.

4. Infrastrutture igieniche, cibo e alloggi

I Fornitori sono tenuti a offrire ai dipendenti servizi igienici puliti, accesso all'acqua potabile e, in caso, di strutture per la conservazione e la preparazione dei cibi a garantire che siano conformi alle norme igienico-sanitarie. I dormitori per i dipendenti messi a disposizione dal fornitore o da un'agenzia terza devono essere puliti e sicuri, nonché disporre di uscite di emergenza, riscaldamento e ventilazione adeguati, spazio personale, nonché privilegi di ingresso e uscita ragionevoli.

III. Ambiente

I Fornitori sono tenuti a conformarsi a ogni normativa e regolamento vigente in materia di salute, sicurezza e ambiente durante lo svolgimento di affari. A titolo esemplificativo, il fornitore deve:

1. ottenere e tenere aggiornata ogni autorizzazione e registrazione ambientale richiesta;
2. ridurre, controllare e/o eliminare acque reflue, rifiuti e inquinamento alla fonte;
3. ridurre, controllare e/o eliminare le emissioni atmosferiche di sostanze chimiche volatili, agenti corrosivi, particolati, aerosol e prodotti di combustione;
4. conformarsi ai requisiti di etichettatura e avvertenze in vigore e
5. identificare, gestire, conservare, spostare e manipolare le sostanze pericolose in conformità alla normativa.

IV. Integrità e conformità

1. Registri e documentazione

I Fornitori sono invitati a creare e mantenere registri e documentazione in modo accurato e a non alterare eventuali voci della documentazione per occultare o distorcere l'operazione sottostante in esse rappresentata. Tutta la documentazione, indipendentemente dal formato, redatta o ricevuta come prova di un'operazione commerciale deve rappresentare in modo completo e accurato l'operazione o l'evento oggetto di registrazione. Quando un documento non è più necessario per lo svolgimento degli affari correnti, tutta la documentazione deve continuare a essere mantenuta in base ai requisiti di conservazione vigenti.

2. Integrità commerciale

I Fornitori sono tenuti a conformarsi a ogni normativa e regolamento delle giurisdizioni applicabili, incluse tutte le normative anticorruzione vigenti. I Fornitori non possono incoraggiare, offrire o ricevere forme di corruzione commerciale o tangenti illegittime. Inoltre, devono prestare attenzione a evitare persino di dare l'impressione di tale condotta inappropriata. I Fornitori condurranno le relative attività senza intraprendere pratiche di corruzione e non si avvantaggeranno di alcun soggetto mediante pratiche commerciali sleali. Ciò significa che i Fornitori non devono distorcere le informazioni relative a qualità, caratteristiche o disponibilità dei propri prodotti o servizi. In aggiunta, i Fornitori acconsentono a seguire i principi di integrità, trasparenza e accuratezza nel mantenimento della documentazione aziendale.

3. Tutela della proprietà intellettuale

I Fornitori devono rispettare i diritti di proprietà intellettuale e tutelare le informazioni proprietarie. Il trasferimento di tecnologia e know-how deve avvenire in modo da tutelare i diritti di proprietà intellettuale.

4. Abuso di sostanze

I Fornitori devono disporre di politiche e procedure atte a garantire che i dipendenti non svolgano il lavoro sotto l'influenza di alcool, droghe illegali o abuso di medicinali, su prescrizione o meno. In aggiunta, i Fornitori potranno in essere politiche e procedure che vietano ai dipendenti di utilizzare, detenere, trasferire o vendere droghe illegali o alcool o abusare di medicinali (su prescrizione o meno) sul luogo di lavoro o durante lo svolgimento del lavoro.

5. Approvvigionamento responsabile di minerali

I Fornitori devono seguire la Iniziativa sui minerali responsabili (RMI), ovvero disporre di una procedura che assicuri in modo ragionevole che tantalio, stagno, tungsteno e oro (3TG) presenti nei loro prodotti non costituiscano una forma di finanziamento o favoreggiamento, diretto o indiretto, di gruppi armati autori di gravi violazioni dei diritti dell'uomo nella Repubblica democratica del Congo o nei relativi Paesi limitrofi. I Fornitori sono tenuti a esercitare gli appropriati controlli relativamente a fonte e catena di approvvigionamento dei suddetti minerali, nonché a mettere a disposizione, su richiesta, le misure di adeguata verifica.

6. Qualità

I Fornitori devono prestare la dovuta attenzione a garantire che il prodotto della lavorazione soddisfi gli standard di qualità vigenti. I Fornitori devono mettere in atto processi di garanzia della qualità per l'identificazione dei difetti, l'attuazione di azioni correttive e l'agevolazione della consegna di un prodotto la cui qualità soddisfa o supera i requisiti contrattuali.

I Fornitori devono sviluppare, adottare e preservare metodi e processi adeguati ai propri prodotti per ridurre al minimo il rischio di introdurre parti e materiali contraffatti nei prodotti fornibili. Dovrebbero essere posti in essere processi efficaci a individuare parti e materiali contraffatti, fornire comunicazione ai destinatari di uno o più prodotti contraffatti, quando garantiti, ed escluderli dal prodotto consegnato.

7. Riservatezza e sicurezza delle informazioni

I Fornitori devono impegnarsi a tutelare le ragionevoli aspettative di riservatezza dei dati personali dei soggetti con cui svolgono affari, compresi fornitori, clienti, consumatori e dipendenti. I Fornitori sono tenuti a proteggere le informazioni riservate e proprietarie, comprese le informazioni riservate e proprietarie di terzi e i dati personali da accesso, distruzione, uso, modifica e divulgazione non autorizzati, mediante adeguate procedure di sicurezza fisica ed elettronica. I Fornitori devono rispettare le normative vigenti in materia di riservatezza e sicurezza delle informazioni, nonché i requisiti normativi nei casi in cui i dati personali sono raccolti, archiviati, trattati, trasmessi e condivisi.

V. Sistema di gestione

I Fornitori devono adottare e utilizzare un sistema di gestione per conformarsi ai principi stabiliti nel presente Codice per i fornitori. I sistemi di gestione variano a seconda del fornitore in base a dimensioni e ambito dell'azienda, nonché rischi. Il sistema di gestione sarà progettato per garantire

(a) la conformità a normative, regolamenti e requisiti dei clienti applicabili; (b) la conformità al presente Codice per i fornitori; (c) l'attenuazione dei rischi e (d) un processo per monitorare, misurare e orientare i miglioramenti del sistema di gestione. Il sistema di gestione deve contenere come minimo i seguenti elementi:

- **Impegno aziendale e responsabilità gestionale** attraverso dichiarazioni di politica che affermino l'impegno del fornitore alla conformità e identifichino uno o più rappresentanti aziendali responsabili dell'adozione dei sistemi di gestione.
- **Processo di valutazione e gestione dei rischi** per identificare i rischi associati alle operazioni del fornitore. Dal momento che i regolamenti continuano a essere modificati ed emanati, il sistema di gestione del fornitore dovrebbe includere un processo di monitoraggio e tracciatura delle attività normative che possano influire sui propri affari e su quelli dei propri clienti in relazione a, ma non circoscritti a, ambiente, uso limitato di materiali, minerali provenienti da aree di conflitto e rifiuti pericolosi.
- **Programmi di formazione** per educare responsabili e dipendenti all'attuazione di politiche, procedure e obiettivi di miglioramento del fornitore, nonché per soddisfare i requisiti legali e normativi in vigore.
- **Standard, controlli e valutazioni** atti a garantire la conformità a requisiti legali e normativi, contenuto del Codice per i fornitori e requisiti contrattuali dei clienti.
- **Procedura delle misure correttive** per la correzione tempestiva delle carenze individuate da valutazioni, ispezioni, indagini e revisioni interni o esterni.
- **Documenti e documentazione** per garantire la conformità ai principi del presente Codice per i fornitori.
- **Un processo per comunicare i Requisiti del Codice per i fornitori agli interessati** e monitorare la conformità di questi ultimi al Codice di condotta per i fornitori.

VI. Segnalazione delle preoccupazioni

Nel caso in cui il dipendente venisse a conoscenza di una situazione che può comportare una violazione del presente Codice per i fornitori, ha la responsabilità di segnalarla. Nota: il mancato rispetto del presente Codice per i fornitori potrebbe avere come conseguenza la risoluzione contrattuale come fornitore di Resideo e possibili azioni legali.

Il dipendente può effettuare una segnalazione ricorrendo all'assistenza telefonica per l'integrità di Resideo:

N. di telefono: **(855) 372-5695**

Indirizzo postale: Resideo Technologies, Inc.
All'attenzione di: Integrity & Compliance
2 Corporate Center Drive, Suite n.100
Melville, NY 11747

Indirizzo e-mail: integrity@resideo.com

Resideo tratterà tutte le segnalazioni in modo confidenziale nella misura possibile, in conformità a normativa, Politica aziendale e necessità dell'azienda di condurre un'indagine approfondita. Tutte le segnalazioni saranno oggetto di indagini tempestive e approfondite, in linea con la normativa vigente e, su consiglio e approvazione dell'Ufficio legale di Resideo, potranno essere comunicate alle autorità competenti.

Approvato luglio 2022